

COMUNE DI VENEZIA

N. 131602 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COCCINELLA MESTRE PER AUMENTO RICETTIVITÀ – GARA N. 32/2023–C.I. 15155 – CIG 97624948E6 – CUP F75E22000220001 - CUI L00339370272202200127

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno 4 (quattro) del mese di settembre, presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Enzo Ferragosti nato OMISSIS, in qualità di legale rappresentante del Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro **Kostruttiva S.c.p.a.**, avente sede in Via Orsato n. 3/D - 30175 Venezia-Marghera – C.F. e P.I.V.A.: 00228840278, nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) Dr. Maurizio Dorigo, nato OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San

Marco n. 4137 – 30124 Venezia – Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica il Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, dei lavori relativi all'intervento C.I. 15155 denominato PNRR PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COCCINELLA MESTRE PER AUMENTO RICETTIVITÀ, per un importo complessivo da appaltare pari a € 1.834.740,44 (o.f.e.), di cui € 38.000,00 per compensi relativi alla progettazione esecutiva, ed € 1.771.529,74.=, oneri fiscali esclusi, per lavori a misura, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed € 25.210,70 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, dando atto che l'intervento in oggetto verrà realizzato mediante aggiudicazione di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- che con determinazione dirigenziale n. 821 del 05.04.2023 si è stabilito di procedere all'espletamento della gara d'appalto in oggetto secondo

la modalità dell'appalto integrato ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 1, comma 1 lett. b) del D.L. n. 32 /2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019 e s.m.i., sulla base dell'elaborato progettuale definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata;

- che con la suddetta determinazione si è stabilito, altresì, di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare, per la parte relativa ai lavori, a misura, come definito all'art. 3 comma 1, lett. eeeee), ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 1437 del 20/06/2023 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 09/05/2023, n. 2 e n. 3 del 16/05/2023, n. 4 del 17/05/2023 e n. 5 del 18/05/2023, ed è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 1.791.076,49, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 2,413%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., è stato richiesto

all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel Capitolato tecnico, che l'operatore ha dichiarato di possedere e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di gara;

- che l'appaltatore, in sede di gara, ha indicato quale progettista il raggruppamento di professionisti: Coproject STP SRL (mandataria), Ing. Antonio Volpe (mandante), ing. Danilo Attilio (mandante), Arch. Margherita Rocco (mandante), Arch. Gianluca Buzzelli, (mandante), Arch. Alessandro Muro (mandante) costituito con scrittura privata Repertorio n. 14985 e Raccolta n. 11607, autenticata nelle firme dal Dr. Vincenzo Brienza, notaio in Teano (CE), in data 19/07/2023;

- che in sede di gara, l'appaltatore, ha dichiarato di concorrere per l'impresa Consorziata Laguna Grande Società Cooperativa consortile e che, quest'ultima, ha indicato per l'esecuzione dei lavori la Società RADAR SRL, con sede in Via della Navigazione Interna n.113 - 35027 Noventa Padovana (PD), P. IVA 03369430289.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richia-

mate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte

dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione della progettazione esecutiva e dei lavori.

- 1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e s.m.i., nonché dell'art. 12 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la progettazione esecutiva è stata avviata in via di urgenza giusta comunicazione del RUP n. 297224 del 21.06.2023 ed è stata consegnata in data 11/08/2023;
- 2.** I lavori devono essere consegnati e iniziati entro dieci giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 16 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **350** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 4.** Trovano applicazione, in materia di proroga del termine di consegna della progettazione esecutiva, gli articoli 13 e 24 del Capitolato Speciale d'appalto e, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli da 18 a 22 del Capitolato Speciale d'appalto.
- 5.** Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito di eventuali migliorie dell'offerta tecnica e dell'approvazione del progetto

esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 0,5% dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 23ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5. Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto vincoli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione del-

la redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **€. 1.791.076,49** (Euro unmilione-settecentonovantunomilasettantasei/49) di cui:

- a) € 37.083,06 per la progettazione esecutiva;
- b) € 1.728.782,73 per lavori veri e propri;
- c) € 25.210,70 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 06/07/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

5. Si richiama espressamente, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 7.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopracitata legge, n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori an-

che con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopracitata legge, n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 9. Modifiche o varianti in corso d'opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-

provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la con-

segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 12. Subappalto

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie: OG1, OS3, OS30 ed il 100% della categoria OS32 quale subappalto necessario a subappaltatori qualificati.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 13. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 33 del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di

cui alla L.136/2010.

Articolo 14. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC0E1SBI emessa in data 06/07/2023 da Zurich Insurance plc, per l'importo di € 71.643,06, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 20/07/2024 e certificazione UNI EN ISO 14001:2015 con scadenza 30/08/2024.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. PC63NC52 emessa in data 06/07/2023 dalla società Zurich Insurance plc, filiale di Venezia con scadenza 31/08/2025 (data cessazione copertura assicurativa manutenzione 31/08/2026) per la seguente somma:

Partita 1 - € 1.791.076,49.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero PC63NC52 emessa in data 06/07/2023 dalla società Zurich Insurance plc filiale di Venezia, con un massimale di € 1.500.000,00.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 16. Penali

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato per la consegna del progetto esecutivo e per l'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d'appalto, corrispondente ad € 1.791,07, ferma la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Spe-

ziale d'appalto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando di gara) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà

applicata una penale pari all' 1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Articolo 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

- 1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
- 4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 06/06/2023, la comunicazione antimafia PR_VEUTG_Ingresso_0047423_20230606.

Si prende atto che in relazione alle sottoelencate imprese consorziate che detengono una partecipazione superiore al 5 per cento, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in quanto:

- **CLEA SC:** risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia dalla data del 05/05/2022 (scaduta il 05/05/2023) e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

- **SAFETY SUB SOCIETA' COOPERATIVA:** risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia dalla data del 14/04/2023 con scadenza 14/04/2024;

- **CELSA SOCIETA' COOPERATIVA:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 13/07/2023 l'informazione antimafia Prot. n.

PR_UDUTG_Ingresso_0061440_20230713;

- L'AVVENIRE 1921 SOCIETA' COOPERATIVA, CO.GE.T SOCIETA' COOPERATIVA e TECNOLOGIE E MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA

si prende atto che in relazione alle informazioni richieste alla Banca Dati Nazionale della Documentazione antimafia (B.D.N.A.) rispettivamente al PR_FIUTG_Ingresso_0132269_20230713, PR_BAUTG_Ingresso_0094398_20230713 e PR_RMUTG_Ingresso_0270083_20230713 si procede a stipulare il presente contratto anche in assenza delle comunicazioni antimafia in quanto i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, hanno presentato in data 14/08/2023 l'autocertificazione antimafia, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Inoltre si prende atto che in relazione al **CONSORZIO LAGUNA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**, indicato dal concorrente come consorziata esecutrice dei lavori, non vi sono associati che detengono una quota di partecipazione superiore al 5% e che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 06/06/2023 l'informazione antimafia Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0047424_20230606.

Inoltre si prende atto che in relazione alla Società **RADAR SRL**, indicata a sua volta dal Consorzio LAGUNA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE come impresa esecutrice dei lavori, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai

sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data 07/06/2023 l'informazione antimafia Prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0049038_20230606.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopracitato "Protocollo di legalità" allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti, nonché ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopracitato Protocollo di legalità la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli artt. 16, 24 e 61 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Controversie

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 24. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.

- 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
 - la determinazione dirigenziale n. 1437 del 20/06/2023 con allegati i verbali di gara;
 - la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3;
 - l'offerta tecnica;
 - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
 - la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia;
 - l'atto d'obbligo.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- 1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
- 2.** Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3.** Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio-

ne in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 26 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante

Enzo Ferragosti

Il Dirigente

Maurizio Dorigo

Il Segretario Generale

Silvia Teresa Asteria